



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Pietro Errede ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7491 /2015 R.G. proposta da

██ - S.G.A. SPA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CILLO CLAUDIO, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

-attrice-

contro

██████████ Maria, ██████████ Francesco, ██████████ Giuseppe, ██████████ Vittorio Vito e ██████████ Alberto, rappresentati e difesa dall'avv. PEZZUTO MAURIZIO, domiciliatario, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.2015

-convenuti-

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 3.02.2017 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto

MOTIVI

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.



[REDACTED]

[REDACTED]



- procedura esecutiva immobiliare n. 14/1989 R.G.E. Tribunale di Lecce, riunita alla procedura esecutiva immobiliare n. 508/1990 R.G.E. Tribunale di Lecce, a sua volta trasformatasi, a seguito di surroga della SO.BA.RI.T., nella procedura esecutiva immobiliare esattoriale n. 1202/2011 R.G.E., conclusasi con l'approvazione del progetto di distribuzione e l'ordine di pagamento dell'1/6/2004 a firma del Dott. G. Mele (cfr. All. 1,2,3,4, memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. attrice);
 - procedura esecutiva immobiliare n. 249/2003 R.G.E. Tribunale di Lecce (cfr. All. 5,6,7, memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. attrice), conclusasi in data 1/4/2009 senza assegnazione di somme alla S.G.A.;
 - procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 2746/2013 R.G.E. Tribunale di Lecce;
 - procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 2764/2013 R.G.E. Tribunale di Lecce;
 - procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1271/2013 R.G.E. Tribunale di Brindisi, conclusasi con l'assegnazione, in data 16/12/2013, della somma di € 5.039,07 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte).
- che, ciononostante, l'esposizione dei coniugi [REDACTED] ammontava, già alla data del 27/4/2015, alla somma di € 604.277,47, oltre interessi ed accessori, come si evince dai conteggi analitici prodotti (cfr. doc.6 fascicolo di parte) e che con racc.ta a/r del 21.5.2014(doc. 7 fascicolo di parte) la creditrice sollecitava i debitori a definire la propria posizione debitoria;
- di aver accertato che la [REDACTED] aveva costituito con atto per Notaio Michele Errico da Brindisi (Rep. 950023; Racc. 38350) un *Trust* denominato "[REDACTED]", al fine di "*trasferire al proprio coniuge [REDACTED] Francesco nella qualità di Trustee, gli immobili di seguito indicati con le quote a fianco di ciascuno indicate, con l'incarico di amministrarli e gestirli per soddisfare i bisogni e necessità dei propri figli [REDACTED] Giuseppe (omissis), [REDACTED] Vittorio Vito (omissis) e [REDACTED] Alberto (omissis) per le necessità delle famiglie rispettive e dei figli rispettivi, nonché dei discendenti in linea retta*" (cfr. doc. 9 fascicolo di parte). Si stabiliva, altresì, all'art. 6, lett. a) (rubricato "Beneficiari") dell'atto che "*al termine della durata del Trust, il fondo ed i beni in Trust è trasferito di diritto*" ai tre figli, in ragione di 1/3 ciascuno o, in mancanza, ai



rispettivi figli; che col suddetto atto, quindi, la Sig.ra [REDACTED] (garante del debito) aveva conferito, a titolo gratuito, nel medesimo *Trust* la totalità dei beni immobili all'epoca di sua proprietà, di fatto interamente spogliandosi di qualsivoglia patrimonio e dotando il *Trustee* [REDACTED] Francesco (debitore principale) dei più ampi poteri e dei beni trasferitigli in proprietà a titolo gratuito;

- che il [REDACTED] Francesco e la [REDACTED] Maria erano consapevoli del pregiudizio alle ragioni creditorie che tale atto aveva comportato sottraendo alla esecuzione forzata della creditrice tali beni;

- che l'atto era quindi revocabile ex art. 2901 c.c. sussistendone tutti i presupposti normativi.

Si costituivano [REDACTED] Maria [REDACTED] Francesco, [REDACTED] Giuseppe, [REDACTED] Vittorio Vito e [REDACTED] Alberto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.2015, contestando nell'*an* (prescrizione) e nel *quantum* il credito posto alla base della domanda revocatoria ed eccependo, in via subordinata, l'inesistenza delle condizioni dell'azione revocatoria ex art 2901 c.c.. Concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Concessi i termini di legge (ex art. 183 VI co. c.p.c.), la causa è stata istruita con sola prova documentale e trattenuta per la decisione all'udienza del 3.02.2017, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..

La domanda di revocatoria è fondata e va accolta.

Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore; b) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (c.d. *eventus damni*); c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (c.d. *scientia damni* o *consilium fraudis*) [cfr. [Cass. 17.1.2007 n. 966](#); [Cass. 23.2.2004 n. 3546](#)].

Perché possa esperirsi l'azione revocatoria è necessario che l'attore in revocatoria sia titolare di un diritto di credito nei confronti del debitore la cui responsabilità patrimoniale debba essere reintegrata [cfr. [Cass. 25.5.1994 n. 5081](#)]. L' art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti, né tra le relative fonti ed accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con



conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n. 1220). Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e, quindi, anche a quelli meramente eventuali, come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 22 marzo 1990 n. 2400, nonché Cass. 11 marzo 1981, n. 1388).

Nel caso di specie la documentazione prodotta dalla attrice, in particolare il certificato notarile attestante la sussistenza del credito della attrice nei confronti del ██████████ Francesco e ██████████ Maria oggetto di cessione pubblicizzata in G.U. n. 12 del 1997, la copia del decreto ingiuntivo n. 1148/88 e del finanziamento in ECU del 4.10.1988 (cfr. docc. 1-2-3-4 fascicolo di parte), prova la sua qualità di creditrice di ██████████ Francesco e ██████████ Maria. Peraltro il credito sebbene risalente non si è prescritto, stante i numerosi atti interruttivi della prescrizione di cui agli interventi spiegati dalla creditrice nelle diverse procedure esecutive innanzi indicate. Deve quindi ritenersi ricorrente il primo presupposto, nella accezione come sopra specificata.

Il secondo presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria è *l'eventus damni*, che, a differenza del primo presupposto, deve sussistere solo al momento di compimento dell'atto e si sostanzia nelle conseguenze di questo sul patrimonio del debitore che costituisce la garanzia dei creditori. Esso consiste nel pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito e ricorre non solo quando l'atto determini un danno effettivo, ma anche quando comporti un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore (cfr. Cass. 20.02.2015 n. 3461; Cass. 30.12.2014 n. 27546; [Cass. 17.7.2007 n. 15880](#); Cass. 29.7.2004 n. 14489; [Cass. 2.4.2004 n. 6511](#); [Cass. 15.6.1995 n. 6777](#); [Cass. 22.3.1990 n. 2400](#)). In generale l'accertamento del pregiudizio deve avvenire con riferimento all'esclusivo patrimonio del debitore valutando la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione (cfr. Cass. 10.8.2007 n. 16986).



Ebbene, è indubbio che l'atto dispositivo a titolo gratuito (costituzione del "Trust") posto in essere dalla [REDACTED] Maria, dopo l'insorgere della sua obbligazione di garanzia, abbia vanificato la garanzia patrimoniale generica del creditore, privandolo di ogni possibilità di soddisfazione, sia pure minima del proprio credito. In proposito, giova ricordare che l'ammissibilità del trust nell'ordinamento giuridico italiano è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza. Con la ratifica della Convenzione dell' Aja del 1° luglio 1985 infatti, intervenuta tramite la legge del 16 ottobre 1989 n. 364 entrata in vigore il 1 gennaio 1992, gli effetti del trust validamente istituiti vengono riconosciuti anche nell'ordinamento italiano: in effetti la Convenzione dell'Aja, sancendo la libertà di scelta della legge applicabile ai trust (art. 6 della Convenzione) ha implicitamente riconosciuto la possibilità di istituire trust anche in Paesi come l'Italia che non hanno una normativa interna che disciplina l'istituto.

Il terzo requisito per l'esperimento dell'azione revocatoria, anch'esso attinente ai presupposti sostanziali dell'inefficacia, è costituito dalla *scientia damni*, ossia dall'atteggiamento soggettivo del debitore, per gli atti a titolo gratuito., e anche del terzo acquirente, per gli atti a titolo oneroso, che deve essere presente al momento della stipulazione dell'atto.

Appare evidente che la [REDACTED] Maria, nel caso di specie, non poteva non aver contezza del pregiudizio che tale atto di liberalità avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della società attrice, indipendentemente dalla consapevolezza o meno in capo ai beneficiari di tale pregiudizio, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito (cfr. Cass. 22.8.2007 n.17867)

Tutti questi argomenti inducono ad accogliere l' azione revocatoria promossa, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo impugnato.

Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

2. ORDINA ai competenti Conservatori dei Registri immobiliari di effettuare le relative annotazioni e/o trascrizioni di legge, con esonero da ogni responsabilità;

3. CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.678,00, oltre esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Lecce il 17/07/2017

Il Giudice -*Pietro Errede*

